SENTENZA DELLA CORTE
3 ottobre 1985 *

Nella causa 214/83,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. Seidel, Ministerialrat presso il ministero federale tedesco per l'economia in Bonn, e dagli avv.ti A. Deringer e J. Sedemund, del foro di Colonia, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata della Repubblica federale di Germania,

ricorrente,

sostenuta dal

Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, con sede in Düsseldorf, rappresentata dall'avv. D. Knopp, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. J. Loesch,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. N. Koch e dalla sig.ra M.-J. Jonczy, membro del suo ufficio legale, in qualità d'agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Beschel, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale delle decisioni della Commissione 29 giugno 1983 nn. 83/391/CEE, 83/393/CECA, 83/396/CECA e 83/399/CECA con le quali la Commissione ha autorizzato i governi belga, francese, italiano e, rispettivamente, britannico, a concedere aiuti a determinate industrie siderurgiche (GU L 227 pag. 1, 14, 24 e 36),

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco e O. Due, presidenti di sezione, P. Pescatore, T. Koopmans, U. Everling e K. Bahlmann, Y. Galmot e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 maggio 1985,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 22 settembre 1983, la Repubblica federale di Germania ha promosso, a norma dell'art. 33, 1° comma, del trattato CECA un ricorso mirante all'annullamento delle decisioni della Commissione 29 giugno 1983 nn. 83/391, 83/393, 83/396 e 83/399 relative agli aiuti che i governi belga, francese, italiano e, rispettivamente, britannico progettavano di concedere alla siderurgia o a determinati produttori siderurcici (GU L 227, pag. 1, 14, 24 e 36).

2 Nella replica la ricorrente ha formulato in modo diverso l'oggetto della domanda, nel senso che essa mira all'annullamento solo parziale delle decisioni impugnate. Secondo detta formulazione, la ricorrente domanda che vengano annullate:

— in via principale: le parti delle quattro decisioni che dichiarano compatibili con il mercato comune aiuti che non sono manifestamente indispensabili per realizzare i progetti di riorganizzazione dell'industria siderurgica nei quattro Stati membri interessati;

— in subordine: la parte della somma degli aiuti che i quattro Stati membri sono autorizzati a concedere eccedente la somma degli aiuti notificati alla Commissione fino al 30 settembre 1982.

I — Gli antefatti della controversia

3 Dacché, nel 1973 sono apparse le difficoltà particolari cui l'industria siderurgica della Comunità deve far fronte, la sopravvivenza di molte imprese di questo settore è stata gravemente minacciata dagli effetti congiunti di diversi fattori tra i quali, in particolare, l'eccesso di capacità e il calo dei prezzi. Onde porre rimedio a detta situazione, ed ovviare alle sue conseguenze, taluni Stati membri hanno dato sovvenzioni alle imprese siderurgiche.

4 Per far fronte a questo fenomeno, la Commissione si è proposta di adottare vari provvedimenti miranti alla riorganizzazione del settore siderurgico, tra i quali rientrava l'elaborazione di un regime d'aiuti che fosse idoneo a consentire il coordinamento delle sovvenzioni concesse dagli Stati membri sul piano comunitario. La Commissione annunciava sin dal 1977 che un siffatto regime doveva garantire che gli aiuti alle imprese siderurgiche fossero diretti allo scopo della radicale riorganizzazione dell'intero settore e non potessero provocare distorsioni della concorrenza incompatibili con l'interesse generale.

5 È questo il contesto in cui la Commissione, su parere conforme del Consiglio, adottava la decisione generale 1° febbraio 1980 n. 257, recante norme comunitarie per gli aiuti specifici alla siderurgia (GU L 29, pag. 5). La motivazione della decisione indica che l'opera di riorganizzazione necessaria per adeguare la capacità produttiva della siderurgia alla domanda prevedibile e per ripristinare la competitività di questo settore superava i mezzi finanziari della quasi totalità delle imprese siderurgiche. Data l'impossibilità di abbandonare l'opera di riorganizzazione senza mettere a repentaglio gli scopi del trattato CECA, era necessario istituire un sistema comunitario che autorizzasse la concessione di aiuti specifici alla siderurgia da destinare a scopi ben definiti, a condizione che contribuissero alla riorganizzazione del settore, che la loro durata e la loro entità fossero limitate e che non provocassero distorsioni della concorrenza.

6 Questa decisione era sostituita dalla decisione generale della Commissione 7 agosto 1981, n. 2320/81, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell'industria siderurgica (GU L 228, pag. 14). Secondo la motivazione di questa, la crisi della siderurgia si era aggravata, essendo diminuita la domanda per la maggior parte dei prodotti siderurgici e essendo aumentate le difficoltà finanziarie delle imprese. Era ancor più urgente ridurre le capacità produttive e ripristinare le competitività. Per realizzare la riorganizzazione in modo coerente, era auspicabile istituire un sistema comunitario complessivo che tenesse conto nel contempo delle mutate circostanze e dell'esperienza acquistata nell'applicare la decisione n. 257/80. Siffatto sistema, pur tenedo fermi gli scopi generali, doveva garantire, mediante norme più rigide che prescrivessero la soppressione graduale degli aiuti entro un determinato termine, che la riorganizzazione, ivi compresa la riduzione delle capacità, avvenisse con tutta la celerità necessaria.

7 La decisione 2320/81 (in prosieguo: secondo codice degli aiuti) istituiva un procedimento uniforme per determinare se gli aiuti alla siderurgia, sotto qualsiasi forma, possano considerarsi compatibili col buon funzionamento del mercato comune. L'aiuto, per rientrare in questa categoria, deve anzitutto rispondere ai requisiti generali contemplati dall'art. 2 del codice, fra cui quello che l'impresa sia impegnata nell'esecuzione di un programma di riorganizzazione e quello che l'aiuto non implichi alcun versamento oltre il 31 dicembre 1985. Gli aiuti devono inoltre soddisfare le condizioni specifiche di cui agli artt. 3-7 e la cui severità varia a seconda del tipo di aiuto in progetto; a questo proposito, le disposizioni in questione distinguono gli aiuti per gli investimenti, gli aiuti per la chiusura, gli aiuti per la gestione, gli aiuti urgenti e gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo.

8 In forza dell'art. 8 del secondo codice degli aiuti, la Commissione viene informata, in tempo utile per presentare le sue osservazioni, dei progetti miranti ad istituire o a modificare aiuti contemplati agli artt. 3-7. Dette comunicazioni dovevano pervenire alla Commissione non oltre il 30 dicembre 1982; lo Stato membro non può mettere in atto i progetti d'aiuti senza l'approvazione della Commissione e deve conformarsi alle condizioni stabilite dalla stessa. L'art. 8 dispone inoltre che la Commissione, prima di pronunziarsi, deve chiedere il parere degli Stati membri sui rilevanti progetti d'aiuti che vengono notificati.

9 Il 29 giugno 1983 la Commissione adottava, in forza del secondo codice, nove decisioni distinte, vale a dire le quattro decisioni impugnate nonché le cinque decisioni indirizzate ai governi tedesco, greco, irlandese, lussemburghese e, rispettivamente ai governi tedesco, greco, irlandese, lussemburghese e olandese. Con queste nove decisioni la Commissione autorizzava la concessione, nei nove Stati membri, di tutti i tipi di aiuto contemplati dagli artt. 3-7 del codice, ad eccezione degli aiuti cosidetti « d'urgenza. »

10 Le nove decisioni del 29 giugno 1983 implicano un complesso di aiuti per 21,9 miliardi di ECU e significano per i prodotti laminati a caldo, una riduzione di capacità produttiva di 26,7 milioni di tonnellate. Le quattro decisioni impugnate riguardano in complesso un importo d'aiuti pari a 17,5 miliardi di ECU e una soppressione di capacità produttiva di 18,7 milioni di tonnellate.

11 Dopo aver formulato ripetute obiezioni per quanto riguarda la politica di aiuti seguita dalla Commissione, e aver insistito, in occasione delle consultazioni contemplate dal secondo codice d'aiuti, sulla rigida osservanza di detta decisione, il governo tedesco ha proposto il presente ricorso per annullamento. Esso riguarda solo le quattro decisioni indirizzate ai governi belga, britannico francese e italiano, perché l'entità degli aiuti autorizzati mediante dette decisioni sarebbe, secondo la ricorrente, eccessiva rispetto alle esigenze di riduzione di capacità. Questa sproporzione favorirebbe i produttori siderurgici dei quattro Stati membri, produttori che avevano già a lungo fruito di rilevanti sovvenzioni.

12 La Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, associazione di imprese siderurgiche tedesche che ha ad oggetto la difesa degli interessi collettivi dei suoi aderenti, è intervenuta nella causa a sostegno della ricorrente. Essa contesta la suddivisione impari dell'onere della riorganizzazione alla quale la Commissione ha proceduto con le decisioni del 29 giugno 1983.

II — La ricevibilità

13 Nel ricorso la ricorrente chiedeva l'annullamento delle quattro decisioni impugnate, proponendo che, in caso d'annullamento, la Corte determinasse i principi e le linee direttive che la Commissione avrebbe dovuto seguire nell'autorizzare gli

aiuti ed ingiungesse alla Commissione di adottare nuove decisioni secondo questi criteri.

14 Nel controricorso, la Commissione ha eccepito l'irricevibilità parziale del ricorso. Essa ha infatti sostenuto che taluni mezzi dedotti nell'atto introduttivo non avevano alcun rapporto diretto con l'oggetto del contendere e che la ricorrente criticava, fra l'altro, l'eccessiva entità delle riduzioni di capacità imposte alla Repubblica federale di Germania, mentre la decisione 29 giugno 1983, n. 83/392, indirizzata al governo tedesco, esula dalla presente causa.

15 La ricorrente ha chiarito, nella replica, che il ricorso non mira ad ottenere, per l'industria siderurgica tedesca, una minore riduzione della capacità produttiva oppure un aumento degli aiuti. Essa perseguirebbe invece il risultato che le imprese siderurgiche nel Belgio, nella Francia, in Italia e nel Regno Unito ottengano meno aiuti oppure riducano ulteriormente la capacità produttiva. È questo il motivo per cui la ricorrente ha chiarito la domanda, modificandola nel senso che il ricorso mira all'annullamento parziale delle quattro decisioni impugnate, cioè nella parte in cui la Commissione avrebbe autorizzato aiuti non strettamente necessari per la realizzazione dei progetti di riorganizzazione dell'industria siderurgica nei quattro Stati membri.

16 La ricorrente ha del pari chiarito che il mezzo inizialmente dedotto, di inosservanza del procedimento contemplato dal secondo codice d'aiuti, costituisce in realtà una domanda subordinata. Qualora la Corte non accolga le conclusioni formulate in via principale dalla ricorrente, questa chiede in sostanza, nella replica, in subordine, l'annullamento parziale delle quattro decisioni impugnate nella parte in cui la Commissione ha autorizzato aiuti il cui importo superi il totale degli aiuti notificati entro il 30 settembre 1982, data alla quale, a norma dell'art. 8, n. 1 del secondo codice, tutte le modifiche di progetti d'aiuto avrebbero dovuto venire effettuate.

17 Nella controreplica, la Commissione dichiara che detta restrizione dell'oggetto del ricorso fa venir meno le eccezioni di irricevibilità da essa sollevate. La nuova formulazione della domanda avrebbe tuttavia fatto sorgere nuovi problemi di ricevibilità, giacché la domanda d'annullamento è ricevibile solo se definisce il suo oggetto in modo assoluto, chiaro e definito. Queste condizioni non sarebbero soddisfatte dalla domanda principale, con la quale si chiede in sostanza l'annullamento della parte delle decisioni impugnate che la Corte considerasse illegittima, richiesta palesemente imprecisa.

18 La Commissione aggiunge che la domanda subordinata è pure irricevibile, in quanto non si tratterebbe di una domanda in subordine bensì di una domanda alternativa. Non vi sarebbe infatti alcuna gerarchia tra le domande qualificate principale e subordinata, che sarebbero in realtà due domande distinte.

19 L'eccezione d'irricevibilità relativa alla mancanza di precisione della domanda principale va respinta. Nella replica, la ricorrente ha invitato la Corte ad annullare l'autorizzazione contemplata dalle decisioni litigiose di concedere aiuti nella parte in cui l'importo degli stessi risulti eccessivo rispetto all'opera di riorganizzazione imposta allo Stato membro. La ricorrente ha fornito esempi corredati da dati numerici per illustrare entro quali limiti il rapporto fra gli aiuti concessi e l'opera di riorganizzazione imposta sarebbe, nel caso delle quattro decisioni impugnate, diverso da quello adottato per le cinque altre decisioni del 29 giugno 1983. Sottoponendo quindi alla Corte la questione se il secondo codice d'aiuti fissi un rapporto diretto fra l'entità dell'aiuto e la riduzione della capacità produttiva, la ricorrente ha formulato una domanda che è sufficientemente precisa per poter essere esaminata dalla Corte.

20 Nemmeno l'assunto della Commissione avverso la ricevibilità della domanda subordinata può venire accolto. Il fatto che la ricorrente chiami la seconda domanda « domanda subordinata » implica unicamente che questa dev'essere esaminata dalla Corte solo nel caso in cui la domanda principale venisse disattesa. Questo modo di procedere non è compatibile col regolamento di procedura.

III — Rapporto fra aiuti e riorganizzazione

21 A sostegno della domanda principale, la ricorrente deduce, anzitutto, l'inosservanza del secondo codice di aiuti; essa sostiene in particolare che aiuti molto inferiori a quanto necessario onde poter mettere in atto i provvedimenti di riduzione imposti sarebbero stati autorizzati per le imprese siderurgiche nel Belgio, in Francia, in Italia e nel Regno Unito. La ricorrente deduce per la discriminazione nei confronti delle imprese non sovvenzionate, in particolare delle imprese tedesche rispetto alle quali sono state imposte riduzioni di capacità produttiva molto maggiori rispetto agli aiuti autorizzati.

22 Onde suffragare la tesi, secondo la quale la Commissione non ha rispettato il secondo codice di aiuti, la ricorrente allega in particolare che le riduzioni di capacità imposte dalla Commissione sono insufficienti per ripristinare la competitività del-

l'industria siderurgica europea e che la Commissione ha autorizzato aiuti che non sono giustificati da un piano di riorganizzazione prestabilito. Autorizzando gli aiuti, la Commissione avrebbe attribuito eccessiva importanza a problemi regionali e sociali ed avrebbe omesso di prendere in considerazione le diminuzioni di capacità non sovvenzionate che determinate imprese avevano effettuato. La Commissione avrebbe autorizzato, in modo sproporzionato e non autorizzato dal codice d'aiuti, la concessione di aiuti di gestione e, mediante la concessione di aiuti sproporzionati, avrebbe creato distorsioni della concorrenza.

23 La ricorrente precisa a questo proposito che la Commissione ha imposto all'industria siderurgica tedesca una riduzione di capacità di 6,01 milioni di tonnellate contro un importo complessivo d'aiuti pari a 4,3 miliardi di ECU, il che corrisponde a circa 720 ECU per tonnellata di capacità da eliminare. Se questo è il criterio applicato alle imprese tedesche, lo stesso criterio dovrebbe applicarsi alle imprese dei quattro Stati membri destinatari delle decisioni impugnate. Quindi dette decisioni dovrebbero essere annullate nella parte in cui contemplano l'autorizzazione a concedere aiuti il cui importo superi i 720 ECU per tonnellata di capacità da eliminare.

24 La ricorrente aggiunge che la disparità di trattamento fra le imprese tedesche e quelle dei quattro Stati membri è ancor più grave dal momento che la Commissione, nell'adottare le decisioni impugnate, non ha tenuto conto né dell'opera di riorganizzazione compiuta prima del 1980 dalle imprese siderurgiche tedesche, né dei rilevanti aiuti concessi in precedenza alle imprese dei quattro Stati membri. In primo luogo, le imprese siderurgiche tedesche avrebbero cercato, già molto prima del 1980, di ridurre, coi loro mezzi, le capacità eccedenti onde adattarsi tempestivamente alle nuove esigenze del mercato. In secondo luogo, le imprese dei quattro Stati membri avrebbero mantenuto in servizio impianti non redditizi o addirittura obsoleti, grazie a sovvenzioni pubbliche che sarebbero loro state corrisposte per anni.

25 L'interveniente sostiene, dopo aver espresso i suoi dubbi circa la legittimità del secondo codice di aiuti, che in ogni caso la Commissione, nelle quattro decisioni che costituiscono oggetto del ricorso, ha ecceduto dai poteri che le sono attribuiti dal codice. Essa avrebbe infatti autorizzato aiuti di gestione tali da consentire la sopravvivenza di impianti non redditizi, nonché aiuti alle imprese la cui competitività può venir garantita, dopo il 31 dicembre 1985, solo grazie agli aiuti statali.

26 La Commissione contrasta le due tesi sulle quali, a suo parere, il ricorso si basa. In primo luogo, non vi sarebbe stato trattamento diverso, da parte delle decisioni impugnate, delle imprese siderurgiche ubicate nei quattro Stati membri rispetto alle altre imprese siderurgiche della Comunità. In secondo luogo, il secondo codice d'aiuti non avrebbe fissato un rapporto aritmetico fra l'ammontare degli aiuti autorizzati e l'entità delle riduzioni di capacità produttiva da prescrivere.

27 A questo proposito, la Commissione fa anzitutto valere che è impossibile applicare uniformemente in tutti gli Stati membri lo stesso criterio, quantitativo o di altro genere, relativo al rapporto fra gli aiuti ancora ammissibili e le riduzioni di capacità necessarie. Il secondo codice obbligherebbe precisamente la Commissione a tener conto, nell'esaminare i progetti di aiuto notificati, di vari fattori, come l'entità dell'opera di riorganizzazione compiuta ed i problemi regionali e sociali che differiscono da uno Stato membro all'altro. La Commissione ricorda, su questo punto, la diversa incidenza della disoccupazione nei vari Stati membri; essa ha fornito dati relativi all'occupazione nella siderurgia, dai quali risulta che nella Comunità e negli anni 1973-84 circa 300 000 lavoratori hanno perso il posto, dei quali 22 800 nel Belgio, 64 700 in Germania, 61 000 in Francia, 2 600 in Italia e 132 500 nel Regno Unito.

28 Senza negare che il secondo codice di aiuti mira a contribuire alla riorganizzazione del mercato dell'acciaio, ivi compresa la riduzione della capacità produttiva, la Commissione rileva che il codice non ha lo scopo di eliminare del tutto l'eccesso di capacità. Se così non fosse, solo le imprese fortemente sovvenzionate dovrebbero sostenere l'onere della riorganizzazione, il che potrebbe risolversi nella scomparsa totale dell'industria siderurgica in talune regioni della Comunità. La Commissione conforta il suo assunto ricordando che, per i prodotti laminati a caldo, la capacità totale è di 168 milioni di tonnellate, che 76 milioni di tonnellate sono prodotti da imprese che fruiscono di aiuti e che l'obiettivo di riorganizzazione formulato per il periodo 1980-85 dalla Commissione e dal Consiglio implica la riduzioine di capacità per 30-35 milioni di tonnellate; sarebbe impossibile pretendere che le imprese sovvenzionate riducano di metà la loro capacità produttiva.

29 La Commissione ricorda infine che le decisioni del 29 giugno 1983 sono provvedimenti complessi che riguardano importi massimi di aiuti e riduzioni minime di capacità. La concessione degli aiuti autorizzati da dette decisioni dipende dall'os-

servanza delle condizioni e degli obblighi imposti dalle decisioni stesse e relativi, in particolare, al ripristino della vitalità delle imprese e alla riduzione delle capacità produttive. Gli aiuti in questione non potrebbero essere effettivamente accordati dagli Stati membri se non previo accertamento, ad opera della Commissione, che dette condizioni e detti obblighi sono stati osservati. Questo sblocco degli aiuti è autorizzato, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di gestione, solo previo esame da parte della Commissione della vitalità dell'impresa interessata nella prospettiva del ripristino della sua competitività in relazione a concreti provvedimenti di riorganizzazione.

30 Va rilevato anzitutto, a questo proposito, che con ragione la ricorrente ha sottolineato lo stretto nesso che esiste, in fatto di applicazione del trattato CECA in periodo di crisi, fra la concessione di aiuti all'industria siderurgica e l'opera di riorganizzazione che si rende necessaria per questa industria. L'art. 4 del trattato vieta infatti « le sovvenzioni e gli aiuti concessi dagli Stati (...) in qualunque forma ». Così stando le cose, istituendo, a norma dell'art. 95, 1° e 2° comma del trattato CECA, un sistema comunitario di aiuti, la cui ammissibilità di massima non è stata contestata dal governo tedesco nella presente causa, la Commissione non poteva assolutamente autorizzare la concessione di aiuti statali che non fossero indispensabili per seguire gli obiettivi contemplati dal trattato e che fossero tali da causare distorsioni alla concorrenza sul mercato comune dell'acciaio.

31 Si desume dal secondo codice di aiuti che la Commissione, nell'adottare detta decisione generale, ed il Consiglio, nel dare parere favorevole, sono partiti dall'idea che, per un periodo limitato, la concessione di aiuti è indispensabile per ripristinare la competitività dell'industria siderurgica europea e che, per seguire questo scopo, era necessaria un'opera considerevole di riorganizzazione di detta industria, opera che comprendeva in particolare la notevole riduzione delle capacità produttive. In questa prospettiva, il secondo codice di aiuti ha chiaramente stabilito un rapporto tra la concessione degli aiuti e l'opera di riorganizzazione.

32 L'uso degli aiuti a scopo di riorganizzazione e l'influenza che detti aiuti possono avere sul processo di riduzione delle capacità produttive si spiegano più facilmente nel caso degli aiuti per gli investimenti, per la chiusura e la ricerca e per lo sviluppo che non in quello degli aiuti di gestione, che sono, secondo l'art. 5 del secondo codice, semplici « aiuti destinati a facilitare il funzionamento di determinate imprese o di determinati impianti ». Si deve tuttavia ammettere che la concessione di aiuti di gestione è subordinata, dallo stesso art. 5, a condizioni molto rigorose

che mirano appunto a garantire che detti aiuti siano usati per compiere un'opera particolare di riorganizzazione.

33 Tuttavia, benché il secondo codice d'aiuti stabilisca un nesso fra la riorganizzazione e la concessione di aiuti, non emerge né dalle disposizioni né dalla motivazione che sia stato stabilito o fissato un rapporto quantitativo preciso fra l'importo degli aiuti e l'entità delle capacità produttive da eliminare. In particolare, il secondo codice non contiene nulla che indichi che la riduzione di capacità imposta dalla Commissione debba stare in relazione fissa, in tutti gli Stati membri, con l'importo complessivo degli aiuti concessi.

34 Con ragione infatti la Commissione ha allegato che i fattori che possono influire, nell'attuazione del secondo codice d'aiuti, sugli importi esatti degli aiuti da autorizzare non sono costituiti solo dal numero di tonnellate di capacità produttiva da eliminare, ma comprendono anche altri dati, che variano da una regione della Comunità all'altra con l'opera di riorganizzazione compiuta prima del 1980, i problemi regionali e sociali provocati dalla crisi dell'industria siderurgica, lo sviluppo della tecnica e l'adeguamento delle imprese alle esigenze del mercato.

35 Dalle considerazioni che precedono discende che non può venire accolto l'assunto relativo alla sproporzione fra gli aiuti autorizzati dalle decisioni impugnate e le riduzioni di capacità produttiva imposte dalle decisioni stesse.

36 Per quel che riguarda la censura relativa alla disparità di trattamento, esa sarebbe fondata unicamente se le decisioni impugnate avessero implicato o vantaggi diversi per imprese siderurgiche che si trovano nella stessa situazione, oppure vantaggi identici per imprese siderurgiche che fossero in situazioni molto diverse. Né gli atti di causa né la discussione orale dinanzi alla Corte hanno tuttavia consentito di accertare che l'una o l'altra ipotesi si sia verificata nella fattispecie. La Commissione infatti ha giustamente sottolineato le differenze notevoli fra la situazione nella quale si trovano le imprese, nonché le condizioni molto diverse alle quali le singole imprese stesse possono ottenere di fruire degli aiuti concessi.

37 Per quel che riguarda più particolarmente l'assunto della ricorrente secondo il quale sulle imprese siderurgiche tedesche sarebbe gravato in modo eccessivo l'onere della riorganizzazione, è opportuno rilevare che, secondo i dati non contestati relativi ai prodotti laminati a caldo, la quota delle imprese tedesche nella capacità produttiva della Comunità sarà del 33,1% nel 1986, mentre era del 31,6% nel 1980. IL contributo delle imprese tedesche alla riduzione delle capacità produttive dal 1980 è pari all'11,3% mentre la media per la Comunità è del 15,9%.

38 Devono quindi pure venire disattesi i mezzi della ricorrente che si riferiscono alla discriminazione delle imprese tedesche rispetto alle altre imprese siderurgiche.

39 La domanda principale va pertanto respinta.

IV — L'osservanza dei termini

40 In subordine, la ricorrente deduce l'inosservanza di una contravvenzione all'art. 8 del secondo codice degli aiuti. Essa sostiene a questo proposito che le decisioni impugnate hanno autorizzato aiuti il cui importo complessivo differiva di circa 7,5 miliardi di ECU dall'importo complessivo degli aiuti notificati alla Commissione entro il 30 settembre 1982, data alla quale, secondo l'art. 8, n. 1 del secondo codice, tutti i progetti di aiuto dovevano essere comunicati alla Commissione. La ricorrente osserva in proposito che il governo tedesco è stato informato di questo aumento degli aiuti dalla pubblicazione delle decisioni 29 giugno 1983.

41 La ricorrente sostiene che, così facendo, la Commissione ha trasgredito il secondo codice sotto due aspetti: anzitutto, non ha rispettato il termine contemplato dall'art. 8, n. 1 nonostante fosse un termine perentorio; in secondo luogo, non ha consentito agli Stati membri di esprimersi sui progetti di aiuto notificati dopo il 30 settembre 1982, in spregio a quanto stabilisce l'art. 8, n. 2 del secondo codice.

42 La Commissione ammette che l'importo degli aiuti che essa ha autorizzato con le decisioni 29 giugno 1983 è superiore a quello che le era stato comunicato entro il 30 settembre 1982 e che essa non ha chiesto il parere degli Stati membri su questo

punto. La Commissione ammette inoltre che, a norma dell'art. 12, n. 1 del secondo codice di aiuti, il termine stabilito dall'art. 8, n. 1 di detto codice può essere modificato solo previo parere conforme del Consiglio, che nella fattispecie non si è pronunciato.

43 La Commissione sostiene tuttavia che il termine del 30 settembre 1982, contemplato dall'art. 8, n. 1 del codice, è un semplice termine indicativo, che ha il solo scopo di contribuire all'efficacia dell'azione della Commissione e di garantirle in particolare un periodo sufficiente per esaminare i progetti d'aiuto sotto il profilo della compatibilità con il mercato comune. La natura giuridica del termine per la notifica può infatti venir determinata solo tenendo conto dello scopo dell'art. 8, n. 1, e della funzione del termine stesso rispetto ad altre contemplate dal codice. Il vero termine perentorio sarebbe quello del 1° luglio 1983, data dopo la quale, a norma dell'art. 2, n. 1 del codice, nessun aiuto potrà più essere autorizzato.

44 A richiesta della Corte, la Commissione ha precisato che l'aumento dell'importo degli aiuti nel periodo 30 settembre 1982 - 29 giugno 1983 non era conseguenza di nuovi progetti notificati dopo la prima data, bensì dell'aumento delle voci che erano già state comunicate alla Commissione dagli Stati membri.

45 Il primo problema che sorge in proposito è se, come sostiene la ricorrente, il termine per la notifica stabilito dall'art. 8, n. 1 sia un termine perentorio, nel senso che escluda l'approvazione di qualsiasi progetto d'aiuto notificato in seguito.

46 A questo proposito non può venire accolta la tesi sostenuta dalla Commissione. L'art. 12 del secondo codice di aiuti stabilisce infatti espressamente che i termini contemplati dall'art. 8, n. 1 del codice, al pari di quelli contemplati dagli artt. 2, 5 e 6, non possono essere modificati dalla Commissione, a meno che la modifica si riveli necessaria in considerazione dell'andamento del mercato e del livello dei prezzi dei prodotti siderurgici e se il Consiglio esprime parere conforme.

47 Ne consegue che la Commissione non aveva il potere di autorizzare aiuti se i progetti miranti ad istituirli o a modificarli non le erano stati notificati entro il 30 settembre 1982.

48 Il secondo problema d'interpretazione dell'art. 8, n. 1 della norma è quello della determinazione della portata dell'espressione « progetti miranti ad istituire o a modificare aiuti ».

49 La Commissione deduce a questo proposito di aver fatto il possibile per pronunciarsi al più presto circa la compatibilità con le disposzioni sostanziali in fatto di aiuti dei progetti di riorganizzazione che le erano stati sottoposti e per consulatre gli Stati membri, nell'ambito di questo procedimento, a norma dell'art. 8, n. 2. Essa ammette che, in molti casi, i progetti notificati dagli Stati membri non precisavano ancora l'importo esatto degli aiuti in progetto.

50 La Corte ritiene che i « progetti » che dovevano essere notificati alla Commissione entro il 30 settembre 1982 sono i programmi che definiscono nell'ambito del piano di riorganizzazione, il tipo, lo scopo e la destinazione dell'aiuto, senza che sia indispensabile che l'importo esatto da autorizzarsi sia già stato fissato. È vero che la compatibilità con il mercato comune di un aiuto non può venire accertata dalla Commissione se essa non è informata dell'ordine di grandezza degli aiuti in progetto; tuttavia la conoscenza dei dati esatti non è necessaria nella prima fase dell'esame dei progetti di aiuti; questi dati potevano quindi essere precisati in seguito.

51 Di conseguenza, il fatto che l'importo degli aiuti autorizzati in definitiva dalla Commissione sia superiore a quello già notificato il 30 settembre 1982 non costituisce di per sé trasgressione dell'art. 8, n. 1 del secondo codice d'aiuti, a meno che l'aumento effettuato dopo questa data abbia modificato la natura dell'aiuto in progetto e quindi il progetto attuato non sia lo stesso che era stato notificato. Una siffatta modifica dei progetti notificati non è stata tuttavia allegata dalla ricorrente.

52 Per quanto riguarda più particolarmente l'assunto della ricorrente relativo all'inosservanza, da parte della Commissione, dell'obbligo di consultare gli Stati membri sui progetti notificati, si deve rilevare che è pacifico che la Commissione ha proceduto a detta consultazione per quel che riguarda i progetti come erano stati inizialmente notificati. La Commissione ha inoltre sostenuto, senza essere contraddetta, che ogni « svincolo » di aiuto da parte della Commissione, che consenta agli Stati membri di concedere effettivamente l'aiuto stesso avviene solo previa consultazione degli Stati membri in occasione di riunioni multilaterali. Un procedimento del genere non è incompatibile con quanto prescrive l'art. 8, n. 2 del secondo codice di aiuti.

53 Ne consegue che la domanda subordinata va disattesa.

V — Conclusione

54 Dalle considerazioni che precedono discende che il ricorso va respinto nel suo complesso.

Sulle spese

55 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e quindi va condannata alle spese. La parte interveniente deve sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso è respinto.**

2) **La ricorrente è condannata alle spese; l'interveniente sopporterà le proprie spese.**

Mackenzie Stuart Bosco Due Pescatore

Koopmans Everling Bahlman Galmot Joliet

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 3 ottobre 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart